

CAMERA DEI DEPUTATI N. 198

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CALZOLAIO, CAMOIRANO, LORENZETTI, ZAGATTI, GERARDINI,
DE SIMONE, BANDOLI, ALOISIO, BARGONE, BARTOLICH, VIGNI**

Legge-quadro sull'inquinamento acustico

Presentata il 16 aprile 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da molti anni, in tutte le sedi istituzionali e scientifiche, si sottolinea la carenza della legislazione statale italiana in materia di inquinamento acustico e l'urgenza di una legge-quadro di riferimento. Nell'ultimo decennio sono entrate in vigore norme nazionali e regionali in modo sporadico, frammentario e parziale, soprattutto con una serie di decreti di attuazione di direttive comunitarie su specifici casi.

Già nell'XI legislatura il Parlamento ha elaborato un testo intitolato « Legge quadro sull'inquinamento acustico » che, approvato dal Senato il 21 aprile 1993, è stato preso in esame dalla Camera, ma non ha potuto concludere il suo iter per l'anticipata conclusione della legislatura.

Il testo unificato, sintesi dei disegni di legge n. 433 e n. 594, presentati rispettiva-

mente dai senatori Pecchioli ed altri e dai senatori Montresori ed altri, costituisce il punto di riferimento della presente proposta di legge.

Richiameremo brevemente gli aspetti generali della situazione scientifica e legislativa. La relazione si divide in tre parti: la prima è costituita dai riferimenti al problema dal punto di vista ambientale, la seconda dai riferimenti agli aspetti giuridico-normativi e la terza riguarda il testo proposto.

Passiamo ad illustrare la prima parte. Già il termine rumore indica qualcosa di diverso dal suono, per l'appunto un inquinamento acustico rispetto al quale pesano fattori soggettivi (percezione, sensazione, contesto e così via), ma anche misure oggettive dei suoni eccessivi prodotti da sorgenti (tanto che anche in sede giurispru-

denziale si è parlato di danno biologico valutato in relazione alle reattività dell'uomo medio).

La seconda relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'ambiente riporta un dato contenuto nella documentazione di base e rilevato dall'OCSE nel 1991, con la conclusione di una forte diffusa esposizione a livelli di rumorosità superiori alle soglie di sicurezza (oltre 65 *decibel*) e danni al lavoro ed al sonno e più precisamente con la seguente caratterizzazione dell'ambiente sonoro che riguarda un po' tutti i cosiddetti Paesi sviluppati: in particolare, per quanto riguarda i Paesi dell'OCSE, circa 130 milioni di persone vivrebbero in alloggi esposti a livelli di rumore giudicati inaccettabili e circa 400 milioni di persone non avrebbero un alloggio soddisfacente dal punto di vista acustico. Negli ultimi venti anni lo stato dell'ambiente sonoro in generale e l'esposizione della popolazione al rumore in particolare si sono progressivamente degradati, con un'estensione delle zone cosiddette grige, dove la situazione non è né accettabile né soddisfacente, ed un semplice mantenimento dei cosiddetti punti neri, dove il livello di esposizione al rumore è inaccettabile.

Rispetto a questa situazione i trasporti sono sempre la fonte di rumore più importante rispetto a tutte le altre sorgenti e nel loro ambito la circolazione veicolare è la sorgente di rumore più importante in tutti i Paesi sviluppati; nella maggior parte di tali Paesi la seconda sorgente per importanza è quella degli aerei. Ovviamente vi è una situazione differente nei vari Paesi: esistono Paesi definiti rumorosi dall'OCSE, come anche l'Italia e Paesi calmi come per esempio quelli del nord; tuttavia la situazione che ho descritto è nella sostanza simile in tutti i Paesi sviluppati.

Il rumore determina effetti di danno (lesioni obiettivamente all'udito), di disturbo (alterazioni definite come tachicardia, gastrite e così via) e sensi di fastidio (generica insofferenza con dinamiche psicologiche e psicosomatiche) e può provenire sia da sorgenti fisse (insediamenti industriali, attività viarie, cantieri, impianti) sia da

sorgenti mobili, che costituiscono le principali sorgenti di rumore — sottolineiamo questo aspetto perché avrà rilevanza rispetto al testo — (traffico viario veicolare, aereo, ferroviario, agricolo, nautico e così via). In realtà in Italia il rilevamento dell'inquinamento acustico non viene effettuato con metodologie standardizzate, comparabili, continue, aggiornate ed omogenee; comunque sia la prima sia la seconda relazione sullo stato dell'ambiente confermano anche nel nostro Paese una situazione di generale superamento, con punte notturne, dei limiti di accettabilità del rumore previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 1991. Dai dati raccolti dal laboratorio mobile dell'istituto sperimentale delle Ferrovie dello Stato e dalla Lega ambiente, nel corso di cinque viaggi effettuati tra il 1988 e il 1993 in 70 centri urbani, emerge il costante superamento dei limiti massimi stabiliti dalla legge ed un ininterrotto scavalco della soglia della tollerabilità umana alla pressione sonora, tanto di giorno che di notte. Non sfuggono all'inquinamento neanche le zone che dovrebbero essere particolarmente protette dal decreto del 1° marzo 1991 sull'inquinamento, come quelle ospedaliere e quelle scolastiche. Ciò per certi versi conferma l'incapacità, dopo due anni, di quel decreto di porre un freno all'emergenza rumore nei centri abitati. A questa difficoltà e a questa incapacità si è aggiunta la sentenza della Corte costituzionale del dicembre 1991, che ha in parte annullato le disposizioni di quel decreto che imponevano alle regioni ed ai comuni la stesura di piani di intervento per la riduzione della rumorosità urbana, sentenza alla quale, con la proposta di legge approvata dal Senato, si poneva rimedio. In sostanza, nel nostro Paese gran parte delle città e dei centri urbani hanno zone dove il traffico automobilistico mette a repentaglio la salute dell'udito.

La seconda parte della relazione è ampiamente illustrata dalla documentazione fornita dai servizi della Camera. L'intervento normativo finalizzato alla prevenzione ed al contenimento dei fenomeni di inquinamento sonoro ha conosciuto una

rapida evoluzione nell'ultimo decennio, collegata prevalentemente al processo di trasposizione nell'ordinamento nazionale di una cospicua serie di norme di fonte comunitaria. Tale produzione normativa — purtroppo questo non riguarda soltanto l'inquinamento acustico ma anche quello ambientale — ha determinato la sovrapposizione di disposizioni eterogenee e di fonte diversa, senza definire nel contempo una disciplina di carattere organico diretta a stabilire in modo puntuale competenze, procedure e strumenti di intervento dei vari soggetti pubblici in materia ed a garantire livelli omogenei di protezione dell'ambiente e della salute pubblica nel territorio nazionale. Oltre al carattere frammentario della normativa, va segnalata anche la mancanza, a lungo registrata, di norme dirette in modo specifico a contrastare l'inquinamento acustico al fine di conseguire un adeguato livello di tutela ambientale e sanitaria.

Restano addirittura in vigore norme del codice civile ampiamente utilizzate ma anche ampiamente insoddisfacenti, come l'articolo 844, o norme del codice penale, come l'articolo 659. Tra le norme ancora in vigore aventi una generale applicazione vi è anche l'articolo 66 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931. Più recentemente, sotto il profilo della definizione delle competenze, un notevole contributo è stato fornito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il cui articolo 101 dispone il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nella materia dell'inquinamento atmosferico. Il medesimo articolo precisa inoltre che tale trasferimento riguarda anche le funzioni di controllo e prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse e da sorgenti mobili, ove correlate da servizi, opere ed attività trasferite alle regioni. Il secondo comma di tale articolo ha trasferito alle regioni anche le funzioni statali relative ai comitati regionali per l'inquinamento atmosferico, oggetto di molte leggi regionali in questo quindicennio.

Completano il quadro attuale delle competenze delineate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 gli articoli 102 e 104. Il primo riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti l'inquinamento acustico da sorgenti mobili ed il secondo attribuisce alle province la gestione dei servizi di rilevazione di emissioni e di controllo degli impianti industriali. Tale decreto ha lasciato insaudita l'esigenza di un più diretto collegamento tra la definizione dei compiti e la determinazione di procedure e strumenti concreti di intervento in grado di garantire forme efficaci ed uniformi in ambito nazionale di tutela dal degrado ambientale connesso alle emissioni sonore.

Risponde soltanto in parte a tali attese la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che introduce nell'ordinamento una normativa volta in via diretta e prioritaria alla protezione della salute dell'uomo mediante il contenimento delle emissioni acustiche. Successivamente, con la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente, sono stati individuati in modo più dettagliato gli organi cui è demandato l'esercizio delle funzioni attribuite allo Stato dalla normativa vigente in materia di prevenzione e al contenimento dell'inquinamento acustico.

Infine, recentemente, la legge n. 142 del 1990 di riforma dell'ordinamento delle autonomie locali ha contribuito a definire con maggiore chiarezza il quadro delle competenze amministrative in materia. Per completezza, l'ultimo provvedimento organico in materia di inquinamento acustico è il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 1991, con il quale si è cercato di rimediare, almeno in parte, al carattere frammentario della normativa preesistente che ho citato. Tale decreto determina finalmente, in attuazione dell'articolo 2 della legge n. 349 del 1986 i limiti massimi di esposizione al rumore, validi per gli ambienti abitativi e per l'ambiente esterno, fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio. Ai fini della determinazione dei predetti limiti sono individuate sei zone in cui è suddiviso il territorio nazionale: le aree

particolarmente protette (ospedali e scuole); le aree prevalentemente residenziali; le aree di tipo misto; le aree ad alta intensità umana (alta densità di traffico o di abitazione); le aree prevalentemente industriali ed infine quelle esclusivamente industriali. Per ciascuna di queste sei zone sono determinati limiti massimi di esposizione durante il periodo diurno e quello notturno, che normalmente sono superati nella maggioranza dei centri abitati italiani.

Il decreto esclude espressamente dal proprio campo di applicazione le sorgenti sonore i cui effetti si esauriscono all'interno dei locali adibiti ad attività industriale o artigianale senza provocare la diffusione del rumore dall'ambiente esterno. Nella sua originaria formulazione il decreto prevedeva inoltre specifici compiti ed adempimenti a carico delle regioni, quali l'obbligo di esaminare i piani di risanamento delle imprese, ma soprattutto di predisporre un piano annuale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico. I comuni erano a loro volta tenuti a predisporre piani di risanamento sulla base delle direttive regionali. Tuttavia questa disposizione sono state annullate dalla Corte costituzionale con la sentenza del 30 dicembre 1991, che ha dichiarato che costituisce legittimo esercizio di potere statale la determinazione dei limiti massimi, ma non spetta allo Stato, con decreto, l'imposizione alle regioni ed alle province autonome di obblighi specifici nell'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative.

La pronuncia della Corte costituzionale ha reso ancora più urgente la definizione di una normativa quadro di rango legislativo a carattere organico che fissi i principi cui deve uniformarsi l'esercizio della potestà legislativa delle regioni, a statuto sia ordinario sia speciale.

Veniamo ora alla terza ed ultima parte, cioè all'esame della normativa di cui chiediamo l'approvazione. La proposta di legge-quadro sull'inquinamento acustico delinea i principi essenziali in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, individuando le competenze dei diversi soggetti pubblici (Stato, regioni,

province e comuni) ed introducendo un articolato sistema di sanzioni amministrative. Non vogliamo dilungarci nell'esposizione dell'articolato, ma soltanto segnalare che vi è una chiara differenziazione delle competenze: quelle dei singoli ministeri, che in particolare investono la determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno e la determinazione delle tecniche di rilevamento e di misura del rumore negli ambienti abitativi interni ed esterni. Si tratta di due aspetti decisivi per quanto riguarda le competenze statali, che si collocano nel quadro di tutta una serie di attività che spetta allo Stato promuovere, come per esempio la determinazione dei requisiti acustici dei segnali d'allarme o l'individuazione dei requisiti acustici delle emissioni sonore nei luoghi di intrattenimento.

Alle regioni spetta di determinare con legge i criteri in base ai quali i comuni procedono alla zonizzazione del loro territorio ed anche di intervenire con poteri sostitutivi — questo è un elemento molto importante — in caso di inerzia dei comuni. Sono inoltre delineate le competenze delle province e dei comuni. Completano la normativa approvata dal Senato i poteri di ordinanza, le sanzioni amministrative, i messaggi pubblicitari ed il regime transitorio, cioè norme specifiche che dovremo esaminare autonomamente. Per quanto riguarda i poteri di ordinanza, che spesso hanno investito i compiti delle Commissioni parlamentari, il testo del Senato prevede che per eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale o il Ministro dell'ambiente, a seconda delle varie competenze, possono, con provvedimento motivato, ordinare il ricorso a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, l'iniziativa legislativa in esame punisce con una sanzione da due a dieci milioni di lire chiunque violi i provvedimenti di urgenza prima citati. Con la

normativa concernente i messaggi pubblicitari si individua un divieto, anche se per ora non sono previste sanzioni, alla concessionaria pubblica ed a quelle private per la radiodiffusione televisiva di trasmettere messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria. È infine importante anche la norma del regime transitorio che consente di far ritornare in vigore una parte delle disposizioni del decreto del 1° marzo 1991, che erano state annullate dalla sentenza della Corte costituzionale.

Il testo sottoposto alla vostra attenzione è volutamente limitato alle norme di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico per la difesa degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno. Restano pertanto fuori dal testo in esame le problematiche relative ai rumori degli ambienti di lavoro, regolati in altri ambiti, nonché le disposizioni specifiche derivanti dal codice della strada (crediamo che si debba mantenere questa distinzione) e l'inquinamento acustico che si verifica negli aeroporti.

Risultano invece acquisite dalla normativa le direttive CEE sui limiti di rumorosità degli apparecchi domestici, degli escavatori, dei dispositivi di scappamento dei motocicli e di altri macchinari.

Si segnalano, inoltre, una serie di punti minori del testo, per completezza di informazione: l'istituzione di una relazione sullo stato acustico del comune; l'introduzione di una classe di opere per la quale è necessaria la valutazione di impatto acustico e l'introduzione di una valutazione previsionale del clima acustico che si determina nelle adiacenze di nuovi insediamenti.

Va infine sottolineato che il testo in esame comprende norme relative al raccordo tra inquinamento e sanzioni ed alla differenziazione delle sorgenti dell'inquinamento: problemi di difficile soluzione. Sottolineamo, inoltre, un secondo punto di riflessione che riguarda la peculiarità della normativa tecnica cui fare riferimento. L'aspetto più importante è il primo. Forse non è possibile pensare ad una legge di contenimento dell'inquinamento acustico come

ad un provvedimento prevalentemente mirato a punire chi inquina. Ciò presupporrebbe che vi fosse una situazione di generale rispetto dei limiti e che i superamenti fossero univocamente attribuibili a soggetti con personalità giuridica ben definita. Nella realtà, invece, una quota rilevante della popolazione vive in situazioni nelle quali i limiti di legge sono superati di circa dieci volte e spesso con sommatoria degli effetti di diverse sorgenti rilevanti. Pertanto, la fissazione di limiti ragionevoli per l'inquinamento acustico determina automaticamente una generalizzata situazione di illegalità in tutti i siti interessati da traffico veicolare anche modesto nei nostri centri urbani, di buona parte della rete autostradale e di tratti di quella ferroviaria. Inoltre, in ogni caso, la stragrande maggioranza dell'inquinamento acustico è oggi attribuibile a sorgenti mobili, quindi con responsabilità dell'illecito difficilmente attribuibili a precise entità giuridiche e comunque difficilmente sanzionabili.

Pertanto, l'azione legislativa dovrebbe puntare da un lato a definire protocolli agili per sanzionare le singole sorgenti disturbanti (*problema particolarmente sentito per la verifica del rispetto dei limiti di emissione dei veicoli*), ma dall'altro sull'azione di risanamento, che dovrebbe diventare uno sforzo obbligatorio delle pubbliche amministrazioni e delle società che gestiscono infrastrutture di trasporto.

Il secondo problema è la peculiarità della normativa tecnica: se si vuole costruire una normativa rigorosa, univoca ed efficace non si può non seguire la metodologia con cui sono redatte le norme tecniche nel resto del mondo. Purtroppo, fino ad oggi, il lavoro dell'ente normativo italiano, non è stato tenuto in adeguata considerazione dal legislatore, al punto che, nel citato decreto del 1° marzo 1991, neanche le definizioni delle grandezze metrologiche fanno riferimento alle specifiche norme tecniche in uso in Italia ed all'estero. I comportamenti di enti e Ministeri in passato non hanno brillato, anche in questo campo, per zelo e tempestività.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

2. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, aventi in materia competenza esclusiva, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

ART. 2.

(Competenze dello Stato).

1. Sono di competenza dello Stato:

a) la determinazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, delle modalità di definizione dei livelli di rumore, delle tecniche di rilevamento e di misura del rumore, dei limiti massimi di rumorosità negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

b) il coordinamento dell'attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica ai sensi dell'articolo 2, comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni;

c) la determinazione, fermo restando il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore di cui alla lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, a seconda delle rispettive competenze, del

Ministro dei lavori pubblici, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore;

d) la disciplina, con decreti del Ministro dell'ambiente, dell'inquinamento acustico da sorgenti mobili connesse ad attività, opere o servizi statali;

e) l'indicazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico;

f) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione per quanto riguarda i veicoli, dei requisiti acustici dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione;

g) la determinazione, con le procedure previste alla lettera c), dei requisiti acustici delle emissioni sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo;

h) l'individuazione delle misure idonee a contenere il livello delle emissioni sonore prodotte dall'utilizzo di linee ferroviarie e metropolitane e di strade, nonché dalla circolazione dei veicoli entro limiti di tollerabilità, ferme restando le competenze delle regioni, delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni contenute nell'articolo 155 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

i) la disciplina dell'uso dei dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli secondo quanto previsto dall'arti-

colo 155 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

l) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misura del rumore emesso da natanti di diporto e da competizione.

ART. 3.

(Competenze delle regioni).

1. Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con legge:

a) i criteri in base ai quali i comuni procedono, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), alla suddivisione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei limiti di esposizione ai rumori, stabilendo il divieto di ogni contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui limiti di esposizione al rumore si discostano in misura superiore a 5 *decibel*;

b) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o di conflitto tra gli stessi;

c) l'inefficacia di nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati che prevedano insediamenti senza previa classificazione delle zone;

d) la determinazione delle modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico, all'atto del rilascio delle concessioni edilizie, nonché dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture;

e) le procedure e gli eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli di cui ai commi 2 e 3, per la predisposizione e l'adozione da parte dei comuni di piani di risanamento acustico ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b);

f) i criteri e le condizioni per l'individuazione da parte dei comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesag-

gistico-ambientale e turistico, di limiti di tolleranza all'emissione di rumori, inferiori a quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*);

g) le eventuali prescrizioni concernenti l'utilizzazione delle sorgenti sonore mobili in relazione alle loro specifiche condizioni ambientali o temporali di esercizio;

h) le modalità di rilascio delle autorizzazioni per l'espletamento di lavori temporanei e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi;

i) le competenze delle province in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142;

l) l'organizzazione dei servizi di controllo nell'ambito del territorio regionale.

2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1, lettera *e*), devono contenere:

a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;

b) i soggetti a cui compete l'intervento;

c) le modalità ed i tempi per il risanamento ambientale;

d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;

e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

3. La regione, in base alle proposte pervenutele, e secondo la disponibilità finanziaria assegnatale dallo Stato, predispone un piano regionale annuale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico in esecuzione del quale vengono adottati dai comuni i singoli piani.

ART. 4.

(Competenze delle province).

1. Sono di competenza delle province:

a) le funzioni amministrative previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) le competenze assegnate dalla legge regionale di cui all'articolo 3.

ART. 5.

(Competenze dei comuni).

1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

a) la suddivisione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a);

b) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e);

c) la determinazione delle modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico, all'atto dell'esame dei progetti volti al rilascio delle concessioni edilizie, nonché dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture;

d) l'integrazione della disciplina statale e regionale in materia di emissioni sonore;

e) la rilevazione, il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli e motoveicoli a motore in sede di circolazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera d), i comuni adeguano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, con apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

3. I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare i limiti di tolleranza di emissione di rumori, inferiori a quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), se-

condo gli indirizzi determinati dalla provincia di appartenenza.

4. Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale presenta una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza. La prima relazione è allegata al piano di risanamento di cui alla lettera *b*) del comma 1.

ART. 6.

(Ordinanze contingibili ed urgenti).

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il Ministro dell'ambiente, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

ART. 7.

(Sanzioni amministrative).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 6, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 10.000.000.

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i limiti di esposizione fissati in conformità al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), è punito

con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

3. La violazione delle norme contenute nei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 8 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000.

ART. 8.

(Regolamenti di esecuzione).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici, a seconda delle materie di rispettiva competenza, saranno emanati i regolamenti di esecuzione della presente legge, relativamente ai requisiti acustici attivi e passivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c)*, *f)* e *g)*, alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo avvalendosi anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti da diporto e da competizione, nonché alle nuove localizzazioni aeroportuali e agli autodromi.

ART. 9.

(Messaggi pubblicitari).

1. All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis.* È fatto divieto alla concessionaria pubblica e alle concessionarie private per la radiodiffusione televisiva di trasmettere messaggi pubblicitari con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi ».

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 10.

(Contributi agli enti locali).

1. Le regioni possono concedere contributi in conto interessi ed in conto capitale per le spese da effettuarsi dai comuni e dalle province per l'organizzazione del sistema di monitoraggio e di controllo, nonché per le misure previste nei piani di risanamento.

2. All'onere derivante dal comma 1 provvedono le regioni nell'ambito dei rispettivi bilanci.

ART. 11.

(Regime transitorio).

1. Fino all'adozione di nuove determinazioni con i procedimenti previsti dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991 recante « Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991 e la domanda per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti industriali, di licenza o autorizzazione di esercizio di tale attività deve contenere idonea documentazione di previsione di impatto acustico.

ART. 12.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

